COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

87.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (4796) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 4

Nucci Mauro Anna Maria (DC), *Relatore* 3

Pellegatti Ivana (PCI) 3

Petronio Giuseppe Lelio, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 3

Votazione nominale:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 6

Sui lavori della Commissione:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 7

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,40.

SALVATORE SANFILIPPO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, il deputato Andrea Cavicchioli è sostituito dal deputato Agata Alma Cappiello.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (4796).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale ». Ricordo che lo scorso 13 giugno è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

Comunico che la I Commissione, in data 10 luglio 1990, la V Commissione, in data 26 luglio 1990, e la IX Commissione, in data 20 giugno 1990, hanno espresso parere favorevole sul provvedimento.

ANNA MARIA NUCCI MAURO, *Relatore*. Prendo atto con soddisfazione dei pareri espressi in senso favorevole dalle competenti Commissioni su un provvedimento atteso da tempo dai dipendenti dell'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale. Esso reca norme di razionalizzazione e di equiparazione rispetto al personale civile dello Stato. È dunque bene che il provvedimento sia ormai giunto in dirittura di arrivo e che la materia da esso disciplinata trovi finalmente una corretta sistemazione.

IVANA PELLEGATTI. Anche il gruppo comunista si dichiara soddisfatto per i pareri favorevoli espressi dalle competenti Commissioni, che consentiranno finalmente al provvedimento in esame di concludere il proprio *iter* alla Camera. Il provvedimento reca una positiva soluzione in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, e pertanto il gruppo comunista esprimerà su di esso un voto favorevole, anche in considerazione della lunga attesa dei lavoratori interessati.

GIUSEPPE LELIO PETRONIO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero innanzitutto ringraziare il relatore, onorevole Nucci Mauro, ed i membri della Commissione per il lavoro svolto sul provvedimento in esame. Aggiungo alle considerazioni già svolte dagli intervenuti la seguente osservazione: il provvedimento che la Commissione lavoro pubblico e privato si appresta a varare rappresenta sostanzialmente un atto dovuto, in quanto definisce la materia della quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, senza peraltro comportare impegni finanziari aggiuntivi, dato che l'onere viene circo-

scritto nell'ambito delle somme già trattenute agli interessati. Questi ultimi sono circa un migliaio e compongono una categoria che può essere, in qualche modo, considerata « a rischio » ed estremamente sensibile, la quale ha dimostrato ultimamente grande senso di responsabilità. È dunque giusto che il Parlamento fornisca una risposta positiva alle esigenze di tale categoria, alla quale molto lavoro ed ulteriori atti di responsabilità dovranno essere richiesti in futuro.

L'approvazione del provvedimento in esame sicuramente potrà aiutare il Governo ad affrontare nel migliore dei modi le questioni attinenti l'assistenza al volo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1982, al personale dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di seguito denominata Azienda, si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza, le norme relative alla disciplina generale dei dipendenti civili dello Stato, di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dalla stessa data di cui al comma 1 si applica, ai fini del trattamento di previdenza, la disciplina del « Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti », gestito dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, di cui al testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La spesa derivante dal pagamento del trattamento di quiescenza per il personale dell'Azienda è assunta dal bilancio dello Stato e fa carico al capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

4. L'Azienda, ai fini dell'applicazione del comma 3, è tenuta al versamento in conto entrate del Tesoro di una ritenuta a carico del personale nella misura fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni ed integrazioni, calcolata sulla base contributiva di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge, nonché al versamento di un contributo pari a due volte l'importo della ritenuta predetta. I rapporti finanziari derivanti dal versamento della ritenuta e del contributo di cui al presente comma saranno regolati con decreto del Ministro del tesoro, con decorrenza 1° gennaio 1982.

(È approvato).

ART. 2.

1. I provvedimenti di attribuzione del trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda, adottati con determinazione del direttore generale dell'Azienda medesima, sono sottoposti al controllo della Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonché alla procedura prevista dall'articolo 166, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e sono trasmessi per il pagamento alle direzioni provinciali del Tesoro.

2. I provvedimenti di computo, riscatto e ricongiunzione dei servizi, ai fini del trattamento di quiescenza, del personale dell'Azienda, sono sottoposti al controllo della Ragioneria centrale presso il Ministero dei trasporti, nonché al controllo della Corte dei conti, secondo le norme previste in materia dal testo unico di cui all'articolo 1, comma 1.

3. I provvedimenti del direttore generale dell'Azienda relativi ai trattamenti di pensione privilegiata sono adottati, previa deliberazione del consiglio di amministra-

zione, con la procedura stabilita dal testo unico di cui all'articolo 1, comma 1.

(È approvato).

ART. 3.

1. La competenza per la concessione delle pensioni di riversibilità a favore degli aventi causa dei titolari di trattamento di quiescenza già dipendenti dell'Azienda è attribuita alle direzioni provinciali del Tesoro.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1990 il trattamento provvisorio di pensione è attribuito ed erogato secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, dalle direzioni provinciali del Tesoro.

3. I trattamenti provvisori già attribuiti ed erogati dall'Azienda sono fatti salvi sino all'emanazione del provvedimento definitivo e saranno oggetto di regolamento dei rapporti finanziari con il Tesoro di cui al comma 4 dell'articolo 1.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1982, la misura dell'indennità integrativa speciale spettante al personale dell'Azienda titolare di pensione diretta è ridotta, a cura della competente direzione provinciale del Tesoro, dell'importo lordo mensile di lire 72.122.

5. L'importo di cui al comma 4, nel caso in cui l'indennità integrativa speciale è sospesa o non spetta, è portato in detrazione della pensione dovuta all'interessato.

6. Dalla data di cui al comma 4, ai titolari di pensione di riversibilità aventi causa dei predetti dipendenti, la riduzione dell'importo lordo mensile di lire 72.122 va operata in proporzione all'aliquota di riversibilità della pensione spettante, osservando le modalità di cui al comma 1.

7. Se la pensione di riversibilità è attribuita a più compartecipi, la predetta riduzione va effettuata proporzionalmente alla quota di pensione assegnata a ciascun compartecipe.

(È approvato).

ART. 4.

1. Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza dei dipendenti dell'Azienda, è aumentata del 18 per cento la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio e dagli assegni sottoindicati, integralmente percepiti:

a) scatti di anzianità compreso lo scatto anomalo;

b) superminimo professionale;

c) assegno *ad personam* di cui all'articolo 38 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1983, n. 279.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1988 le seguenti voci retributive corrisposte ai dipendenti dell'Azienda concorrono, nella misura del 60 per cento del loro importo, alla determinazione della base pensionabile:

a) indennità di controllo;

b) indennità di volo;

c) indennità tecnico-amministrativa;

d) indennità professionale per il personale dirigente.

3. In caso di cumulo di più indennità viene considerata la più favorevole. Per il personale che fruisce dell'indennità di funzione per i quadri si considera, ai fini dell'aumento di cui al comma 2, l'indennità spettante per il profilo professionale di appartenenza.

4. A.decorrere dal 1° gennaio 1988 le indennità di cui al comma 2, nella misura ivi indicata, concorrono a costituire la base contributiva di cui all'articolo 38 del testo unico di cui all'articolo 1, comma 2.

(È approvato).

ART. 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1982 il servizio prestato dai dipendenti dell'Azienda appartenenti ai profili professio-

nali sottoindicati, ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza è computato, senza oneri a carico degli interessati, secondo le seguenti norme:

a) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, sono aumentati di un terzo della loro durata;

b) i periodi di servizio effettivo prestati nei profili professionali di esperto di assistenza al volo e meteo sono aumentati di un quinto della loro durata.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 non sono fra loro cumulabili.

(È approvato).

ART. 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1982 per il riconoscimento delle infermità dipendenti da causa di servizio si applicano, al personale dell'Azienda, le disposizioni previste in materia per i dipendenti civili e militari dello Stato.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1982, al personale dell'Azienda che, per infermità contratta per causa di servizio ordinario, abbia subìto una menomazione ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B, annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica.

3. L'equo indennizzo è liquidato con determinazione del direttore generale dell'Azienda, previa delibera del consiglio di amministrazione, in base alle categorie di menomazioni dell'integrità fisica ed in conformità delle tabelle A e B di cui al comma 2.

4. Le modalità per la concessione dell'equo indennizzo, secondo le norme previste in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti.

(È approvato).

ART. 7.

1. Per il personale proveniente dai ruoli transitori del Commissariato per l'assistenza al volo di cui al decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, il servizio prestato dalla data di cancellazione dai ruoli di provenienza fino alla data di immissione nei ruoli aziendali viene valutato secondo le norme di cui alla presente legge.

2. Il servizio prestato anteriormente alla data di immissione nei ruoli aziendali del personale già dipendente proveniente da Amministrazioni statali o enti pubblici è valutato secondo le norme del l'Amministrazione o dell'ente di provenienza.

(È approvato).

ART. 8.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge restano ferme le norme di cui ai due testi unici richiamati nell'articolo 1, commi 1 e 2.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al

volo per il traffico aereo generale » (4796):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15

Hanno votato *sì* 28
Hanno votato *no* 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Anselmi, Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Bianchi Fortunato, Borruso, Breda, Cappiello, Colucci, Gelpi, Loiero, Lombardo, Lucenti, Malvestio, Mancini Vincenzo, Migliasso, Nucci Mauro, Pallanti, Pellegatti, Picchetti, Pisicchio, Rais, Rebecchi, Rotiroti, Samà, Sanfilippo, Sapienza e Vazzoler.

Sui lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Avverto che non essendo ancora pervenuti i prescritti pareri sui provvedimenti iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna riguardanti « Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego » (4464), « Disposizioni in materia di personale proveniente dai disciolti enti mutualistici ed in materia di occupazione giovanile » (4384-*bis* e abbinate) e « Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna » (testo unificato del disegno di legge 1818 e delle proposte abbinate), si rende necessario rinviare la discussione dei provvedimenti stessi ad altra seduta che propongo di convocare per domani al termine della seduta antimeridiana dell'Aula.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 15,50.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 2 ottobre 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO